

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1384 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un articolo (libro-puzzle) composto da puzzle, testi educativi, mappe e altre illustrazioni, rilegati, in cartone, con dimensioni di circa 34 × 24 cm e 14 pagine.</p> <p>Ogni altra pagina contiene un puzzle di circa 40 pezzi, che mostra una mappa comprensiva di informazioni e illustrazioni su sfondo monocromatico. I puzzle riguardano e integrano le mappe, le illustrazioni e i testi educativi delle pagine a fronte.</p> <p>(Cfr. immagine) (*)</p>	9503 00 69	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) nonché dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 69.</p> <p>A prima vista l'articolo è classificabile alla voce 4901 come libro o stampato simile oppure alla voce 9503 come puzzle. Nessuna delle due voci può tuttavia essere ritenuta più accurata nel descrivere l'articolo ai sensi della RGI 3 a).</p> <p>Poiché non è possibile determinare se siano i testi educativi, le mappe e le illustrazioni (voce 4901) o i puzzle (voce 9503) a conferire all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b), l'articolo deve essere classificato all'ultima voce in ordine numerico fra quelle meritevoli di uguale considerazione.</p> <p>Di conseguenza, l'articolo è classificato nel codice NC 9503 00 69 come altro puzzle.</p>

(*) L'immagine ha carattere puramente informativo.

